



Azienda Sanitaria Locale BR
Via Napoli n. 8 - 72100 BRINDISI (Casale) - Tel. 0831536111

N. 58003 di protocollo
Area Gestione del Patrimonio

Brindisi, addì 22/8/2013

OGGETTO: D.U.R.C. – ULTERIORI NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE 9.8.2013 n. 58 di conversione del D.L. 21.6.2013 n. 69 (c.d. "decreto del fare").

Ai Direttori Amministrativi e Sanitari PP.OO.

- Di Summa Perrino Brindisi
- Ostuni
- Francavilla Fontana

Ai Direttori Sanitari SS.OO.

- Mesagne
- San Pietro Vernotico
- Ceglie Messapica
- Fasano/Cisternino

Ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari

- Brindisi
- Mesagne
- Fasano
- Francavilla Fontana

Ai Direttori dei Dipartimenti:

- Prevenzione
- Salute Mentale

Ai Direttori Servizi Sovradistrettuali

- N.I.A.T.
- Dipendenze Patologiche
- 118
- Servizio Pneumotisiologico

Al Direttore

Area Gestione Servizio Farmaceutico

Al Direttore

- A.G.R.E.F.
- Area Gestione Tecnica
- Gestione del Personale

Ai Direttori delle Aree ed ai dirigenti Uffici ed Unità Operative di staff presso la Sede Centrale

Al Direttore Generale

e p.c.

Al Direttore Amministrativo
Al Direttore Sanitario
Loro Sedi

PREMESSA

La Legge 9.8.2013 n. 98, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 194 del 20.8.2013, ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 69/2013, c.d. Decreto del Fare, che aveva apportato alcune importanti innovazioni alla disciplina relativa al D.U.R.C. .

Di seguito si riporta il testo coordinato della precedente circolare n. 56021 del 7.8.2013 con evidenziate le modifiche introdotte dalla Legge di conversione; ovviamente si fa riferimento alle sole modifiche di interesse, in quanto la Legge n. 98/2013 ha introdotto alcune modificazioni anche per gli appalti privati e per le procedure di erogazione di contributi, agevolazioni, sussidi, ausili finanziari, benefici normativi e contributivi, finanziamenti europei etc. etc. che in questa sede non rilevano.

TESTO COORDINATO DELLA CIRCOLARE N. 56021/2013 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO DEL FARE

L'art. 31 del D.L. 21.6.2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (c.d. decreto del fare) ha introdotto una serie di importanti novità in relazione al Documento Unico di Regolarità Contributiva, meglio noto come D.U.R.C.

Le novità sono le seguenti:

1. Viene modificato l'art. 38 co. 3 del D.Lgs. n. 163/2006. Scompare pertanto l'ultima disposizione che imponeva ad una ditta la presentazione del D.U.R.C.; da oggi in poi a seguito dell'aggiudicazione di una gara è la stazione appaltante ad acquisire d'ufficio l'attestazione di regolarità contributiva.
2. Viene modificato l'art. 118 co.6 del D.Lgs. n. 163/2006. Anche in caso di subappalto, all'atto del pagamento delle prestazioni è onere della stazione appaltante acquisire d'ufficio il D.U.R.C. dell'affidatario e di tutti i subappaltatori.
3. La validità temporale dei D.U.R.C. viene elevata a 120 gg. dalla data di loro emissione.
4. Le stazioni appaltanti acquisiscono sempre, tramite la piattaforma informatica, i D.U.R.C. in corso di validità per:
 - a. Per la verifica delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara,
 - b. Per l'aggiudicazione del contratto,
 - c. Per la stipula del contratto,
 - d. Per il pagamento delle prestazioni contrattuali,
 - e. Per l'emissione del certificato di collaudo, regolare esecuzione, verifica di conformità, attestazione di regolare esecuzione, pagamento del saldo finale.
5. Ferma restando la nuova validità temporale di 120 gg. dalla data di emissione, il D.U.R.C. acquisito d'ufficio per la fattispecie a) può essere utilizzato anche per le fattispecie b) e c) nonché per i contratti di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Una volta che il contratto è stato stipulato, le stazioni appaltanti acquisiscono, sempre d'ufficio, il D.U.R.C. con regolarità ogni 120 gg. e lo possono utilizzare per le fattispecie d) e e). In ogni caso, quando si procede al saldo finale delle prestazioni deve sempre essere acquisito un nuovo D.U.R.C., anche se si è in possesso di un D.U.R.C. ancora valido dal punto di vista temporale.
6. Quando il D.U.R.C. acquisito presenta un'irregolarità contributiva, le stazioni appaltanti devono trattenere dal pagamento l'importo corrispondente alla inadempienza, che poi provvedono a versare direttamente agli enti previdenziali ed alla cassa edile. Su questo punto specifico, è presumibile ritenere che vi sarà un intervento chiarificatore dell'INPS e dell'INAIL, in quanto la nuova normativa ha riflessi anche sul c.d.

intervento sostitutivo di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010. Le SS.LL. saranno pertanto informate degli eventuali sviluppi.

- 7. Per quanto concerne il subappalto, le stazioni appaltanti sono sempre tenute ad acquisire il D.U.R.C. al momento del rilascio dell'autorizzazione al subappalto ed al ricorrere delle fattispecie d) e e).*
- 8. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i titoli di pagamento devono essere sempre corredati dal D.U.R.C.*

Riguardo al punto n. 5, si segnala la semplificazione relativa alla possibilità di utilizzare il D.U.R.C. acquisto per la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara anche per l'aggiudicazione e la stipula di contratti diversi da quello per il quale è stato specificatamente richiesto.

La stessa semplificazione, invece, già sussisteva per le fattispecie successive; si ribadisce pertanto, fatta salva la specifica disciplina dei lavori che vede tra i soggetti abilitati al rilascio del D.U.R.C. anche la cassa edile, che il D.U.R.C. acquisito dopo la stipula del contratto per le ipotesi d) ed e) può essere utilizzato per tutti i contratti eventualmente in corso con lo stesso Fornitore.

La presente circolare sarà pubblicata anche sul sito internet aziendale.

Con riserva di fornire ulteriori indicazioni, si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Direttore
Area Gestione del Patrimonio
Dott. Andrea CHLARI